



TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO

N. [REDACTED] /05 R.G./E col. [REDACTED]

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dr. D. GUARNIERI
Dr. R. CALZOLARI
Dr. C. COLOMBINI
Dr. L. BOLLATI

Presidente
Giudice REL.
Giudice onorario
Giudice onorario

Esaminati gli atti del procedimento *ex art. 317 bis c.c.*, relativo alla minore:

[REDACTED], nata a Sesto S. Giovanni il [REDACTED].2002;

di [REDACTED] e [REDACTED];

esaminati gli atti;

sentita la madre e convocato il padre, che non si è presentato;

premesse che

la minore, a seguito della interruzione della convivenza dei genitori naturali, è rimasta a vivere presso la madre;

la madre, con istanza presentata a questo T.M., ha chiesto l'affido a sé della figlia e la regolamentazione dei rapporti tra la minore e il padre, riferendo di avere con quest'ultimo difficoltà di dialogo;

in sede di audizione, ha confermato di non riuscire a trovare modalità serene di gestione della figlia con il sig. [REDACTED];

il padre, pur lamentando in uno scritto inviato al T.M. di essere estromesso dalla vita della figlia dalla sig.ra [REDACTED], non si è però presentato alla convocazione

considerato che i genitori hanno rapporti conflittuali che impediscono loro di raggiungere degli accordi sulla regolamentazione dei rapporti della minore col genitore non convivente ed attenersi ad essi con lealtà, nel preminente interesse della figlia;

ritenuto che, pertanto, sia necessario ed opportuno intervenire come da dispositivo

dato atto che l'eventuale fallimento dell'opera dei servizi, laddove ascrivibile alla condotta di taluno dei genitori, potrà costituire concreto elemento di valutazione per l'adozione di più incisivi interventi;

P.Q.M.

non sentito il P.M.:

provvedendo in via provvisoria, visti gli artt. 336 u. co. c.c., 38 disp.att.c.c., 737 ss. c.p.c.

INCARICA

I servizi psico-sociali del Comune di Sesto S. Giovanni, in collaborazione, secondo le rispettive competenze, con i Servizi Specialistici del territorio, di:

- accertare la situazione di vita della minore, con particolare riguardo all'esistenza di elementi di rischio\pregiudizio per la sua crescita, e quelle dei genitori;
- accertare quali siano le caratteristiche della personalità della minore e di entrambi i genitori, e quali le caratteristiche dei loro reciproci rapporti;
- effettuare colloqui con entrambi i genitori, al fine di raccogliere elementi sui rispettivi contesti di vita, sulle rispettive organizzazioni familiari, sulle disponibilità di ciascuno, e di aiutarli a concordare una regolamentazione dei rapporti che risponda il più possibile alle preminenti esigenze della minore;
- trasmettere una copia degli accordi, anche solo temporanei, sottoscritta da entrambi i genitori, a questo Tribunale;
- trasmettere la relazione conclusiva entro sei mesi dal presente decreto;

DISPONE

Che in ogni caso, e in particolare ove le indagini di cui sopra si presentassero particolarmente complesse, i predetti servizi procedano immediatamente alla mediazione tra i genitori per la definizione di una regolamentazione temporanea e concordata dei rapporti tra la minore, il padre e la madre, con le modalità ritenute rispondenti agli interessi della bambina, nelle more delle indagini da compiersi;

Che in caso di non disponibilità di uno o di entrambi i genitori ad accettare gli interventi di mediazione dei servizi, gli stessi fissino le modalità di rapporto tra la minore e ciascuno dei genitori, che saranno vincolanti per tutti gli interessati, trasmettano copia di tale regolamentazione a questo Ufficio, e proseguano le indagini come sopra indicate;

PRESCRIVE

ad entrambi i genitori di collaborare con i Servizi Sociali competenti e di seguirne le indicazioni.

Si notifici

in busta chiusa, ai genitori
al Comune di Sesto S. Giovanni, via fax
al P.M. in sede

Milano, 26.5.2006

Il Giudice relatore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30-5-06
MILANO 30 MAG 2006

